

in persona della dott.ssa Anna BATTISTI

Visto il ricorso depositato da Comune di Ardea nei confronti di SPE srl e Banca di Credito Cooperativo di Roma per sequestro conservativo, con istanza di decreto inaudita altera parte;

rilevato che dall'esame del ricorso non si evince con chiarezza quale sia il giudizio di merito che il ricorrente intende introdurre ed in relazione al quale deve essere valutata la strumentalità della cautela oggi richiesta; che lo stesso non può certo essere identificato con il giudizio pendente presso il Tribunale di Velletri (opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza della SPE srl per il pagamento del prezzo contrattuale e dichiarato provvisoriamente esecutivo) atteso che la richiesta di un provvedimento cautelare *ante causam* deve essere finalizzato ad un giudizio instaurando; che pertanto le argomentazioni sul *fumus* (paragrafo A del ricorso) sono conferenti soltanto ove chiarito l'oggetto dell'instaurando giudizio;

rilevato quanto al pericolo che il provvedimento di sequestro conservativo può essere disposto sui beni della resistente (tra cui vi sono certamente i crediti) ma difficilmente potrebbe avere effetto sulla somma ormai assegnata con provvedimento del giudice dell'esecuzione alla società resistente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di decreto inaudita altera parte e fissa l'udienza del 26.11.2008 ore 10:30 per la comparizione delle parti con termini per notifica sino al 21.11.2008.

Roma 7.11.2008

Anna Battisti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li. 7 NOV. 2008



IL CANCELLIERE CI
Renata Tipaldi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

RILASCIO COPIE
SEZIONE 2ª CIVILE

Richiedente A. LORUSSO

Esecutivo.....

Autentica..... 3 COPIE

Uso Studio.....

Diritti..... 9,30 x 3

Bolli.....

Esente.....

Roma, 7.11.08

TRIBUNALE DI ROMA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 15512/08.....
letto il provvedimento con il quale, in pari data, è stata rigettata l'istanza di sospensione
dell'esecuzione e considerato che gli interessi possono essere liquidati solo dalla data
della domanda

RITENUTO

che il credito fatto valere nei confronti di..... COMUNE ARDEA.....

ammonta in base al precetto del 15.11.08 a complessivi € 8607984,64.....
detratti gli interessi

che le spese di esecuzione devono liquidarsi in € 7000,00..... (compresa iva e
cpa) oltre le eventuali occorrenze di registrazione del presente provvedimento;

VISTI

la dichiarazione resa dal terzo..... MANCA di CREDITO Cooperativo ROMA.....
al quale liquida in prededuzione la somma di € 10,00..... e l'artt. 553 cpc

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente..... SERVIZI PER L'ECOLOGIA.....
la somma di € 8.614.984,64..... oltre le eventuali spese di registrazione e
notifica e gli interessi ex artt. 4 e 5 del dlvo 231/02 sulla somma capitale successivi al 13-
10-2006 fino alla data del pagamento, purché entro il limite massimo della somma
dichiarata dovuta dal terzo pignorato ed a..... totali..... soddisfo delle spese di
esecuzione e a..... totali..... soddisfo del credito azionato.



IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE IV bis
IL G.E.

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento es. n. 15512/08;
lette l'opposizione depositata in atti l'8-6-2008 dal Comune debitore e la memoria,
parimenti in atti, versata dalla creditrice;
rilevato, innanzitutto, che allo stato nulla risulta essere stato pagato dal debitore (una
precedente esecuzione è stata dichiarata improcedibile) e che, quindi, validamente può
essere proposta una nuova esecuzione purché fondata su titolo esecutivo valido ed
efficace;
rilevato che l'opposizione, pur non essendo stata 'formalizzata', è pienamente valida
atteso che ben può essere finanche proposta a verbale senza previa notifica purché
controparte sia stata presente, come nel caso di specie, all'udienza con un suo
procuratore costituito;
rilevato che il Comune propone numerose doglianze che risultano, tuttavia, sempre
inammissibili e/o infondate;
rilevato, quanto al punto uno, che il principio del 'bis in idem' non è applicabile in relazione
ad atti *extragiudiziali* quali il precetto (che peraltro vivono di vita autonoma l'uno dall'altro);
evidenziato, quanto al punto due, che il principio del *ne bis in idem* non si applica
parimenti fra procedure esecutive (esistono i rimedi della riduzione, della riunione, ecc.) né
tanto meno fra esecuzioni e giudizi di merito;
rilevato che la doglianza di cui al punto tre è infondata non potendo determinare
conseguenze invalidanti un mero errore materiale in ordine all'indicazione, nel verbale di
pignoramento, della data di notifica del precetto laddove è ugualmente chiaramente
individuabile l'intimazione;
considerato che la doglianza di cui al punto quattro è infondata emergendo le indicazioni
circa la concessione della provvisoria esecuzione del titolo sia dal precetto che dal
pignoramento;
rilevato che, quanto alla generica contestazione di cui punto cinque, l'eventuale erroneo
calcolo degli interessi non determina come erroneamente affermato la "improcedibilità del
pignoramento" ma eventualmente solo la carenza del diritto di procedere per la somma
richiesta a titolo di accessori ma non dovuta;
rilevato che anche quanto contestato al punto sei è palesemente infondato posto che le
somme sono determinabili in base al titolo ed agli atti;
rilevato che la questione di cui al successivo punto è inammissibile in questa sede perché
coperta dal titolo giudiziale che liquida gli interessi e la loro misura;
rilevato che la doglianza di cui al punto 8 è palesemente e chiaramente priva di
fondamento posto che precetto e pignoramento sono stati notificati (il 15-4-08 ed il 2-5-08)
nel pieno rispetto dei termini di cui alla l. 30/97 e succ. mod. (il titolo risulta notificato il 13-
12-2007);
evidenziato che, quanto al punto nove, occorre semplicemente osservare che l'art. 48 cpc
prevede la sospensione dei 'processi' e non delle procedure esecutive;
rilevato che a medesima conclusione si deve pervenire in relazione alla doglianza di cui al
punto dieci posto che l'art. 295 cpc concerne solo rapporti fra 'processi' e tenuto conto che
allo stato il titolo è valido ed efficace;
rilevato che quanto eccepito al punto undici, fra l'altro, non determina alcuna invalidità;
rilevato che, quanto al punto dodici, preliminarmente si deve evidenziare che la legge
invocata (l. 68/93) non è più in vigore essendo stata sostituita dal dl.vo 267/00 che all'art.

159 che disciplina i casi di impignorabilità delle somme destinate al pagamento di retribuzioni, ecc. da parte degli enti locali;

rilevato che tale disposizione, come integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, dispone che la sottrazione all'esecuzione forzata delle somme destinate a particolari fini (stipendi, servizi indispensabili, ecc.) deve presupporre: a) che vi sia stata una quantificazione degli importi delle somme a tali fini destinate mediante preventiva delibera trimestrale dell'ente e, b) che, dall'adozione della delibera, non siano emessi di mandati di pagamento "per titoli diversi da quelli vincolati" se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento ovvero, ove non sia prevista fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente;

ritenuto che un ulteriore necessario presupposto logico-giuridico per l'applicazione della citata legge, presupposto che discende dalla natura fungibile del bene staggito (danaro), è costituito dalla dimostrazione, da parte della p.a. opponente, che le somme pignorate sul conto individuato dal creditore siano proprio quelle vincolate con delibera e, pertanto, che sul conto non sia depositato altro danaro privo di specifica destinazione (situazione riscontrabile in particolare laddove le entrate siano pari o inferiori allo stanziamento vincolato);

rilevato comunque che, nel caso di specie, la difesa del Comune debitore non ha depositato il benché minimo riscontro necessario per dimostrare l'impignorabilità di quanto staggito (nessun documento ha allegato all'opposizione) né è parso a conoscenza degli oneri di prova che la legge gli impone;

rilevata la palese infondatezza delle generiche e vaghe doglianze di cui ai punti tredici e quattordici se si considera che, nel caso di specie, il pignoramento è stato effettuato proprio presso il tesoriere del Comune (v. dichiarazione del terzo in atti) come prevede la legge;

rilevato, in conclusione, che non sussistono motivi per sospendere l'esecuzione e che può procedersi ad assegnare la somma pignorata;

P.Q.M.

1-rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione in relazione all'opposizione proposta provvedendo, con separata ordinanza,

2-all'assegnazione in favore della procedente (tenendo tuttavia conto che gli interessi possono essere liquidati solo dalla domanda in quanto il termine di decorrenza non è stato indicato dal giudice. Circostanza, questa, non contestata dall'opponente ma che può essere rilevata d'ufficio).

3- Concede il termine di gg 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.

Roma 13-10-2008

Si comunichi.

A NORMA DI LEGGE COME
SI RILEVA DALL'ORIGINALE
ROMA 13 OTT 2008
UFFICIO DEL CANCELLIERE
ITALIANO ALL'ONELLA

Depositate in Cancelleria

Roma 13 OTT 2008

Il g.e.

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 26.11.2008 nel giudizio iscritto al n. 74269/2008R.G.;

rilevato che con ricorso depositato il 3.11.2008 il Comune di Ardea ha chiesto, *inaudita altera parte*, il sequestro conservativo delle somme e di tutti i beni mobili ed immobili della SPE Servizi per l'Ecologia srl nonché delle somme e dei crediti e delle cose alla stessa dovute e/o di pertinenza della stessa anche con riferimento all'ordinanza di assegnazione (giudice Ghiron, Tribunale di Roma in data 13.10.2008) a SPE srl delle somme pignorate presso terzi (Banca Credito Cooperativo di Roma) a seguito di esecuzione promossa sempre dalla SPE srl in forza di decreto ingiuntivo n. 1181/2006 dichiarato provvisoriamente esecutivo ed emesso dal Tribunale di Velletri a carico del Comune di Ardea per il pagamento di € 8.600.666,28 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 quale corrispettivo di appalto, in particolare a titolo di revisione prezzi per le prestazioni effettuate da SPE srl in favore del Comune di Ardea nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'ambito del territorio comunale per il periodo 2000-2006 giusto contratto di appalto del 27.9.2000 rep. n. 3379;

rilevato che con decreto emesso da questo Tribunale il 7.11.2008 veniva disattesa l'istanza di provvedimenti *inaudita altera parte* ed invitata parte ricorrente ad indicare con chiarezza l'oggetto dell'instaurando giudizio di merito poiché era già pendente innanzi al Tribunale di Velletri la causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo di appalto;

rilevato che all'udienza odierna la difesa del ricorrente Comune di Ardea ha dichiarato che il giudizio di merito cui afferisce il ricorso cautelare in esame è il giudizio arbitrale instaurato successivamente all'estinzione del primo giudizio arbitrale ed attivato con atto di nomina di arbitro e di inizio della procedura arbitrale notificato in data 17.11.2008 giusta atto che si deposita";

rilevato che la Banca terza pignorata si è costituita rimettendosi alla decisione del Tribunale mentre la SPE srl ha chiesto il rigetto della domanda cautelare evidenziandone l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito;

considerato quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda cautelare che, a seguito delle precisazioni rese del ricorrente all'udienza odierna, il giudizio per l'accertamento del diritto di credito strumentale al sequestro invocato deve essere considerato il procedimento arbitrale (ri)attivato dal Comune di Ardea con atto di nomina di arbitro ed inizio della procedura notificato alla SPE srl in data 17.11.2008 (o meglio spedito per la notifica in tale data) depositato in copia in udienza e quindi nessun rilievo riveste né il provvedimento con cui il collegio arbitrale in data 10.11.2008 ha dichiarato estinto il relativo giudizio, sembra per vizi di costituzione del collegio né la pendenza innanzi al Tribunale di Velletri del giudizio di opposizione nell'ambito del quale secondo le dichiarazioni rese all'udienza odierna dal difensore del resistente è stato proposto analogo ricorso per sequestro conservativo;

considerato che all'esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 al procedimento arbitrale - in particolare, con l'art. 1 (introduttivo dell'art. 669 "octies" cod. proc. civ.), 25 (sostitutivo dell'art. 2943 comma quarto cod. civ., ed additivo del comma 4 all'art.2945) e 26 (additivo di un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 cod. civ.) - deve ritenersi che tale procedimento si instauri con la notificazione della domanda di accesso all'arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale, con la conseguenza che, determinatosi l'effetto della pendenza del giudizio con la detta notifica, il giudizio si radica fin da tale momento tra i soggetti sottoscrittori

della clausola compromissoria i soggetti, cioè, legittimati attivamente e passivamente ad agire e resistere nella procedura arbitrale fino alla sua definizione (Cass. n. 5457/2003); che ad ogni buon conto la ricorrente avrebbe comunque la possibilità di attivare la procedura arbitrale entro i termini previsti dall'art. 669octies cpc per l'ipotesi di accoglimento della istanza cautelare;

considerato che il sequestro conservativo sui beni della SPE srl può essere in ipotesi concesso soltanto in relazione ad un credito (o meglio un controcredito) del Comune di Ardea e non certo al fine, neppure troppo celato dal ricorrente, di paralizzare l'esecuzione della ordinanza di assegnazione della somma come sopra pignorata per la realizzazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri;

considerato che le domande proposte dal Comune di Ardea nel procedimento arbitrale secondo quanto emerge dai quesiti (pag. 4 e ss.) contenuti nell'atto di nomina di arbitro ed inizio della procedura arbitrale, depositato in udienza, ricalcano in negativo la domanda già oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri, si tratta cioè di domande di accertamento negativo del credito azionato con quella ingiunzione e che ha portato alla esecuzione presso terzi ed al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate ovvero si tratta di domande meramente conseguenti all'accertamento negativo richiesto, quale la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, formulata con il quesito n. 3, ad eccezione della domanda (quesito n. 1) con cui si chiede il risarcimento del danno per inadempimento alla obbligazione contrattuale assunta da SPE nei confronti del Comune di Ardea ed afferente la realizzazione di un impianto di compostaggio per i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata con un risparmio previsto per l'ente pari al 50% sui costi di smaltimento accettata dal Comune di Ardea nel contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana del 28.9.2000;

considerato tuttavia che detta (in ultimo) domanda risarcitoria in relazione alla quale (soltanto) può essere valutata la strumentalità del sequestro, non potendo certo rinnovarsi in questa sede il giudizio sulla fondatezza del credito già oggetto della ingiunzione più volte richiamata, è sprovvista di *fumus* atteso che né nel ricorso depositato il 3.11.2008 né nell'atto di nomina di arbitro sono stati evidenziati elementi volti a fornire maggiore consistenza del preteso credito che anzi non è neppure chiaramente esplicitato nel ricorso introduttivo;

considerato infine che il ricorrente non ha indicato quale potrebbe essere l'ammontare del credito risarcitorio per il danno da inadempimento all'obbligazione sopra descritta che resta genericamente dedotto (agli atti non è stata versata la relazione tecnica dei servizi richiamata negli artt. 5 e 6 del contratto di appalto e nella quale dovrebbe essere descritta l'obbligazione di cui si lamenta l'inadempimento) oltre che privo di quantificazione, anche solo formale, avendo il ricorrente richiesto il provvedimento di sequestro conservativo genericamente su tutti i beni del debitore senza indicazione del valore del credito da tutelare;

considerata la particolare natura della controversia si stima di poter compensare le spese;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sequestro conservativo proposta dal Comune di Ardea nei confronti di SPE srl e con al Banca di Credito Cooperativo di Roma con compensazione delle spese di procedura.

Roma 26.11.2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 27 NOV. 2008
CANCELLIERE CI
Renata Tipaldi

A NOTIZIA DI LITIGIO COC
SI RILEVA DAL
ROMA
UFFICIO ARBITRALE
ITALIANO ARBITRALE

23 DIC. 2008